



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

Ufficio VI

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2017 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *"tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.", ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;*

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale, *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;*

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge n. 95/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTA la circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, contenente *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, recante modifiche al codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"* (cd. Decreto Semplificazioni), a sua volta modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-*bis*) il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO in particolare il comma 2, lett. b) del citato art. 1 della Legge 120/2020 e s.m.i. in forza del quale *"qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 ...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori (...) secondo le seguenti modalità: procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;*

VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 161 contenente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 103 del 26 giugno 2019 *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze"*;

VISTO il decreto 30 settembre 2021 recante *"Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*;

VISTO il D.P.C.M. del 22 giugno 2022, n. 100 in materia di *"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze"*;

VISTO l'art. 30, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità"*;

VISTO l'art. 31, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *"per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"*;

VISTO il contenuto delle Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui

"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50";

VISTO l'art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone, con riferimento ai contratti sotto soglia, che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata;

VISTO l'articolo 216, comma 27-octies, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti pubblici, rimangono in vigore le linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTO l'art. 1, comma 3, secondo periodo, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., secondo cui *"Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso"*;

VISTO l'art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, in forza del quale *"sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi (...) ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)"*

VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recanti *"Offerta economicamente più vantaggiosa"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;

VISTO l'art. 83, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, in forza del quale i requisiti e le capacità richiesti dalle Stazioni Appaltanti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

CONSIDERATO che presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via XX Settembre, 97 Roma, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento antincendio e di presentazione della relativa autorizzazione amministrativa, è stato attivato dal mese maggio del 2018, su richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, un servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio;

CONSIDERATO che il servizio in essere è svolto attualmente dalla società Auxilia Net S.r.l. aggiudicataria di una procedura di gara bandita sul MePa, con scadenza al 30 settembre 2022;

PREMESSO che occorre garantire la prosecuzione del servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio all'interno del Palazzo;

VISTA la comunicazione mail del 11 agosto 2022 con la quale si è provveduto a richiedere all'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G., la predisposizione della documentazione tecnica da porre a base di gara;

VISTA la comunicazione Prot. entrata MEF n. 99601/2022 del 11 agosto 2022 con la quale il dirigente dell'Ufficio X della D.R.I.A.L.A.G., ha trasmesso la documentazione tecnica, ove sono descritte le modalità operative per lo svolgimento del servizio e l'importo da porre a base di gara;

CONSIDERATO che le modalità operative del servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio sono considerate appropriate, anche alla luce delle modifiche apportate alle prestazioni del servizio in corso di esecuzione, funzionali al rispetto all'interno del Palazzo del divieto di fumo nonché delle norme comportamentali vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute delle persone;

CONSIDERATO che è prevista la presenza in sede di due squadre antincendio composte da due addetti ciascuna; una prima squadra presta servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00, una seconda squadra presta servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 18.00;

PREMESSO che i componenti delle squadre dovranno avere una formazione specifica e il possesso degli attestati di base quali: l'attestato per l'espletamento dell'incarico di Addetto Antincendio in luoghi "a rischio incendio elevato" rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, l'attestato di formazione per il corretto utilizzo e la manutenzione degli autorespiratori e l'attestato di primo soccorso;

CONSIDERATO che l'importo da porre a base di gara è stato quantificato dall'Ufficio X in € 138.902,40 (centotrentottomilanovecentodue/40);

CONSIDERATO che il servizio da acquisire ha carattere di indifferibilità, stante la richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive da Consip, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto i lavori da eseguire;

RITENUTO che, in ragione dell'entità economica del servizio, dell'opportunità di contenere entro limiti temporali ristretti la durata del procedimento, e, allo stesso tempo, di assicurare il rispetto del principio di rotazione, sussistono nel caso di specie i presupposti per ricorrere alla procedura prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della citata Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto semplificazioni)", e s.m.i.;

RILEVATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), nell'ambito del Bando "Servizi di vigilanza antincendio" è possibile consultare l'elenco degli operatori economici abilitati;

TENUTO CONTO che, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del citato Decreto nei termini di qualità e di prezzo come di seguito dettagliati: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento sarà individuata, con successivo atto deliberativo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che il servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio presso la sede centrale del Ministero è stato inserito nel programma biennale 2022-2023 degli acquisti di forniture e servizi, con il Codice unico intervento (CUI) S80415740580202100007;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nei fondi assegnati all'Ufficio VI;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, prima della stipula del contratto si procederà alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva, e alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per espressa disposizione dell'art. 32, comma 10, lett. b, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

PRECISATO che la copertura finanziaria dell'appalto in oggetto è assicurata mediante le previsioni di bilancio per il triennio 2022/2024;

RILEVATO che l'appalto è stato registrato con **CIG 9367587955**;

DETERMINA

1. di avviare una procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e s.m.i., per l'acquisizione del servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio per la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via XX Settembre, 97 Roma;
2. di precisare che l'oggetto dell'appalto consiste nella prestazione di servizi di monitoraggio antincendio, e verifica delle attrezzature, segnalazione dei malfunzionamenti, redazione di rapporti periodici e servizio di gestione delle emergenze;
3. di stabilire che la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip SpA, con la modalità della Richiesta di Offerta (R.d.O);
4. di invitare almeno cinque operatori economici, che saranno individuati attingendo dall'elenco dei fornitori presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., nel rispetto del principio di rotazione indicato nell'art. 36 c. 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e nelle Linee guida attuative del nuovo Codice dei contratti pubblici elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., quale Responsabile unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Martina Cosimi, funzionario in servizio presso l'Ufficio VI di questa Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili degli acquisti della logistica e gli affari generali, che, ai sensi dell'art. 24 del medesimo Decreto, si avvarrà, per gli adempimenti di carattere tecnico, del supporto dell'Ufficio X della medesima Direzione;
6. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., il Dott. Paolo Centracchio in servizio presso l'Ufficio X della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
7. di adottare la modalità di determinazione del corrispettivo a corpo, per la regolare esecuzione del servizio. Il servizio sarà eseguito secondo le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica, nel disciplinare amministrativo e nello schema di contratto. Il servizio sarà svolto nel corso di un anno (365 giorni), a decorrere dal 1 ottobre 2022 e sino al 30 settembre 2023, ed il costo stimato a base di gara dell'appalto da aggiudicare ammonta a complessivi € 138.902,40 (centotrentottomilanovecentodue/40), oltre la quota di IVA prevista per Legge;

8. di applicare, al fine di selezionare le offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nei termini di qualità e di prezzo come di seguito dettagliati: Offerta Tecnica punti 70, Offerta Economica punti 30;
9. di stabilire, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
10. di procedere, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., alla pubblicazione in data del presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

Roma, 11 agosto 2022

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Tomaro